



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, II Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Achille Bianchi, ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

S E N T E N Z A

sulla domanda di concessione della protezione internazionale proposta da [REDACTED]

[REDACTED] in Tunisia [REDACTED] .G. n. 3833/2009

rappresentata dall' avv.to Dario Belluccio,

con ricorso del 14/9/2009 avverso il provvedimento emesso il 16/6/2009 e notificato il 1°/7/2009 dalla

COMMISSIONE TERRITORIALE Per il Riconoscimento dello status di rifugiato di Foggia;

con intervento del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di BARI

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, cittadino della Tunisia, ha riferito di essere nato e cresciuto a Fauchenat un quartiere di Tunisi, di avere svolto in Patria diversi lavori tra i quali il meccanico e l'imbianchino. Ha raccontato di essere stato aggredito sia in patria sia presso il CIE di Bari a causa della sua omosessualità. Ha riferito che la sua famiglia d'origine non aveva mai tollerato la sua inclinazione sessuale e che per questo aveva dovuto condurre una vita infelice e piena di difficoltà fin da quando aveva circa 13/14 anni; infine all'età di 18 anni, dopo aver mandato a monte un matrimonio con una sua cugina combinato dalla sua famiglia, si era allontanato da casa ed aveva iniziato una relazione clandestina con un meccanico titolare di un'officina presso il quale aveva svolto attività di apprendistato e con il quale aveva convissuto per tre anni. Ha inoltre riferito che con questo compagno si

RG 3833/2009
Sent. 946
2009

spostava spesso all'estero in Libia ed in Algeria. Ha raccontato di aver subito un'aggressione di tipo sessuale nel 2005 e che in tale occasione ebbe il suo primo rapporto di natura sessuale. A domanda della Commissione che gli chiedeva di meglio specificare quali fossero state le problematiche insorte all'interno della famiglia quando aveva 13 anni, ha precisato che si trattava dei timori di sua madre che lo vedeva frequentare soprattutto ragazzi invece che ragazze.


Richiede, pertanto, in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata il diritto d'asilo, ovvero la protezione sussidiaria o almeno quella umanitaria.

La domanda principale e le prime subordinate sono infondate.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, che deve essere provata.

Il richiedente, gravato dall'onere probatorio delle circostanze dedotte, previsto dall'art.2697 c.c., deve provare il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed attualità del rischio, non essendo sufficienti le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio o i richiami al notorio circa situazioni politico-economiche di dissesto del paese di origine o circa persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza (cfr. Cass. n.26822/2007; id. n.18353/2006).

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (cfr. Cass. S.U. n.27310/2008).




Le circostanze esposte dall'istante non costituiscono indice di persecuzione, intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Non vengono addotti o indicati elementi nuovi sui quali fondare un giudizio diverso rispetto a quello di insussistenza delle condizioni per la concessione di provvedimenti di protezione formulato dalla Commissione, in quanto il ricorrente ha illustrato una serie di vicende poco credibili e si è anche in diverse occasioni contraddetto. In particolare risulta poco credibile sia che i familiari temessero la sua omosessualità osteggiandolo fin da quando aveva solo 13 anni, sia che con il suo compagno titolare di un'officina meccanica si sia recato numerose volte all'Estero e che, in tali frangenti, assieme avessero intrapreso attività di officina analoghe a quelle svolte in patria negli Stati nei quali si recavano. Inoltre la sua condizione di omosessuale non necessariamente deve essere messa in relazione con una situazione di potenziale pericolo nel paese d'origine ove in primo luogo egli non dimostra di essere stato oggetto di indagini o rapporti da parte della Polizia (e neppure di semplici annotazioni quale frequentatore di ritrovi, segnalazioni etc.) ovvero di essere stato sottoposto a procedimenti penali.

Inoltre, deve essere respinta anche la richiesta di riconoscimento del diritto d'asilo nel senso propugnato dal ricorrente poiché tale diritto è stato di certo già riconosciuto nel nostro Paese al ricorrente, in conformità con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. I, Sentenza n. 18940 del 01/09/2006 Rv. 591592, Cass. Sez. I, Sentenza n. 18549 del 25/08/2006 Rv. 591792) con il riconoscimento del diritto di permanere legittimamente nel territorio dello Stato fino alla conclusione della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, invece, è possibile accogliere l'istanza del ricorrente in quanto la situazione politico-sociale della Tunisia nell'ultimo periodo, è drasticamente mutata rispetto all'epoca nella quale il ricorrente si è allontanato ed è culminata nei sanguinosi scontri fra la popolazione e le forze dell'ordine e nella caduta del precedente regime di Ben Ali. Nonostante la situazione, negli ultimi giorni, appaia in via



di lenta pacificazione, il rischio per gli espatriati di essere coinvolti in situazioni di grave pregiudizio per i propri diritti umani fondamentali in caso di ritorno nella Nazione d'appartenenza, consente di ritenere sussistenti i requisiti per la concessione di un provvedimento di protezione umanitaria. Depone, infine, nel senso del riconoscimento della protezione umanitaria, anche la circostanza che il Governo Italiano abbia adottato nei confronti dei cittadini tunisini che sono approdati in Italia immediatamente dopo i disordini del gennaio 2011, il provvedimento previsto dagli artt. 19 e 20 D.lgs. n.286/1998, ritenendo sussistenti peculiari motivi di carattere umanitario, emergenti in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità.


P.Q.M.:

letto l'art.35 del d. lgs. n.25/2008, rigetta il ricorso principale e quelli subordinati in prima istanza.

Dichiara che in relazione a [REDACTED] sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Bari, 15/7/2011

Il Giudice
Achille Bianchi



15 NOV. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Angela Maria Orignani
Ved. Avanziggiato